

**Classificazione ai fini della reazione al fuoco degli schermi cinematografici**

Con il D.M. 19 Agosto 1996 sono state emanate norme tecniche organiche e coordinate di Prevenzione Incendi per i locali di spettacolo ed intrattenimento, aggiornando e modificando, ove necessario, la previgente normativa in materia.

Per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di impiegarsi nei predetti locali, le disposizioni a suo tempo emanate con i Decreti 6/07/1983, 28/08/1984 e 4/02/1985, sono state riproposte in maniera organica, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, al Titolo II del D.M. 19 Agosto 1996 (punti 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5).

Ciò premesso si precisa (ribadendo quanto già chiarito con lettera-circolare n. 3588/42109 del 3 Marzo 1990) che, i materiali che ai sensi del D.M. 19 Agosto 1996 (Titolo II), sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli impiegati:

- a) nella costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti);
- b) per la realizzazione delle scene;
- c) per l'arredamento, limitatamente ai tendaggi, poltrone (mobili imbottiti) e sedili.

Pertanto gli schermi cinematografici, non essendo ricompresi tra i materiali sopraelencati, non sono soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.